

DECISIONI CECA

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

relativa a talune misure da applicare nei confronti dei paesi a commercio di Stato per il
commercio di prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA

(90/397/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'AC-
CIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Durante il 1990 gli Stati membri che figurano negli allegati I, II e III aprono, nei confronti dei paesi a commercio di Stato con i quali è stato rinnovato un accordo nel 1990 in seguito alla decisione del Consiglio del 5 marzo 1990, possibilità d'importazione per i prodotti elencati in tali allegati, nei limiti dei tonnellaggi indicati, conformemente ai suddetti accordi.

2. Gli Stati membri che figurano negli allegati I, II e III possono anche aprire, nei limiti dei tonnellaggi indicati negli allegati stessi, possibilità d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato con i quali non è stato concluso un accordo nel 1990.

3. L'importazione negli altri Stati membri dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, compresi le ghise e il ferro-manganese carburato, originari dei paesi a commercio di Stato, non è soggetta ad alcuna restrizione quantitativa, salva restando l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al titolo IV della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa al regime applicabile alle importazioni di questi prodotti.

4. Tutti gli Stati membri rendono noto alla Commissione il momento in cui i quantitativi stabiliti negli accordi conclusi tra la Commissione e taluni paesi a commercio di Stato, in seguito alla decisione di cui al paragrafo 1, saranno stati raggiunti, affinché la Commissione sia in grado di avviare le consultazioni con il o i paesi interessati.

Articolo 2

I rappresentanti dei governi degli Stati membri aggiornano regolarmente gli allegati della presente decisione per tener conto dei provvedimenti eventualmente presi dagli Stati membri, in conformità della procedura prevista al titolo II della decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 3

La presente decisione sostituisce la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa a talune misure applicabili nei confronti dei paesi a commercio di Stato per il commercio dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

Il Presidente
M. SMITH